

A.S. 1586

Art. 60

Emendamento


MAGORNO, COMZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

"60-bis

(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine, ovvero

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, all'interno della "CISOA - Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura" di cui alla citata legge n. 457/72 è istituito il "Fondo Pesca CISOA".

3. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 135, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate al finanziamento del fondo pesca CISOA. Al medesimo fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a

A.S. 1586

Art. 63

Emendamento

SUDANO, FARAONE, RENZI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis

(Modifica dell'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n.388 in materia di Continuità territoriale per la Sicilia)

1. All'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei Trasporti e della navigazione' sono sostituite dalle parole 'regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti';

b) il comma 2 è così sostituito:

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi.

c) al comma 3 la lettera g) è soppressa;

d) il comma 4 è così sostituito:

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

e) il comma 6 è così sostituito:

6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente comma, quantificato in 120 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2020/2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6.bis All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n.144, sono apportate le seguenti modifiche:


a) alla rubrica le parole 'e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali' sono abrogate;

b) al comma 1 ed alla lett.b) dello stesso comma le parole 'e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali' sono abrogate;

A.S. 1586

Art. 12

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis


(Attuazione art. 12, comma 1, lett. d) Dlgs 1/2018 – Continuità amministrativa)

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'art. 12 comma 1, lett. d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.
2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:
 - a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;
 - b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;
 - c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti
 - d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;
 - e) fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;
 - f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.
3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 32


Fardone, Conzatti, Comincini

Articolo 32

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"32-bis. (*Lavoro accessorio*).

1. Nell'ambito delle misure per l'incentivazione dell'occupazione e la semplificazione dell'accesso al lavoro è istituita la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorie. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

possono essere individuate modalita' applicative della disposizione di cui al primo periodo nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

11. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

12. Fermo restando quanto disposto dal comma 13, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 8, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali puo' essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

13. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali e' prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, puo' stabilire specifiche condizioni, modalita' e importi dei buoni orari.


14. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 12 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

15. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto

A.S. 1586

Art. 68

Emendamento


COMINCINI, CONZANTI

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

"Art. 68-bis.

(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 5, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
3. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
4. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
5. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 1 entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con

AS 1586



CONZATTI, COMINCINI

Alla Sezione II

Allo stato di previsione n.2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 630.754;

CS: + 630.754

2021:

CP: + 709.122;

CS: + 709.122


2022:

CP: + 1.085.185;

CS: + 1.085.185.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 630.754 euro per il 2020, 709.122 per il 2021 e 1.085.185 euro a decorrere dall'anno 2022.

AS 1586


CONZATTI, COMINCINI

Alla Sezione II

Allo stato di previsione n.2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 325.125;

CS: + 325.125

2021:

CP: + 365.517;

CS: + 365.517.


2022:

CP: + 559.359;

CS: + 559.359.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 325.125 euro per il 2020, 365.517 per il 2021 e 559.359 euro a decorrere dall'anno 2022.

AS 1586


CONZATTI, COMINCINI

Alla Sezione II

Allo stato di previsione n.2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 325.607;

CS: + 325.607.

2021:

CP: + 366.063;


CS: + 366.063.

2022:

CP: + 560.194;

CS: + 560.194.

AS 1586


CONZATTI, COMINCINI

Alla Sezione II

Allo stato di previsione n.2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla Missione casa e assetto urbanistico (19), programma politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 3.256.076;

CS: + 3.256.076.


2021:

CP: + 5.857.010;

CS: + 5.857.010.

As 1586

EMENDAMENTO

 COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Articolo 4-bis

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)


1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente norma e valutati in 171 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

AS 1586-bis

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5

 COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

"Art. 5-bis

Sgravi contributivi per i porti in transhipment

1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta nei cinque anni precedenti la promulgazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 in modalità *transhipment*, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari alla intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

- a) garantiscono, per il triennio 2020 – 2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporta, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;
- b) non faranno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L'incentivo di cui al presente comma, è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243


2. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

3. L'incentivo di cui al comma 1, quantizzato in 9 milioni di euro, è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo di cui al comma 2, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge."

A.S. 1586

Art. 7

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per la prosecuzione dei progetti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e, in particolare, per la progettazione definitiva del cantiere navale di Sestri Ponente con priorità al nuovo bacino di carenaggio, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020."

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

A.S. 1586

Art. 8

Emendamento



COMINCINI, CONZATTI

All'art. 8, dopo il comma 9, inserire i seguenti commi:

<<9-bis. Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito <<Fondo>>, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

9-ter. Il Fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed Unioni di Comuni.

9-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai Comuni e alle Unioni Comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni Comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.


9-quinquies. I Comuni e le Unioni Comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

9-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, pari a 50 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante i fondi di cui all'articolo 11, comma 1, della presente legge. >>

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 8



Conzatti, Comincini

All'articolo 8, dopo il comma 9, inserire il seguente:


«9-bis. All'articolo 1, comma 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 8


Conzatti, Comincini

All'articolo 8, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

A.S. 1586

Emendamento

Art. 8


COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire il pieno recupero di villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello Sport, viene stanziato un contributo di 3 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa.»

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000;

AS 1586
EMENDAMENTO

Articolo 8
(Investimenti enti territoriali)


CONZATTI

Sostituire i commi 24 e 25 con i seguenti:

«24. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia è istituito nello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il fondo «Asili Nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

24-bis. Il fondo di cui al comma 24 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:


1. progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
2. progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia oggi inutilizzati, con la finalità di riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrono all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

25. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 24 e 24-bis, i comuni elaborano progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Entro il 30 settembre 2020, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 8


Comincini, Conzatti

All'articolo 8, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Al fine di far fronte alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2019, il Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è incrementato di cinquanta milioni di euro per l'anno 2020.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

A.S. 1585

Art. 8

Emendamento



COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. Nell'ambito degli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi quelli sulla mobilità sostenibile di cui al comma 1 lettera b), allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla realizzazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2, il Fondo per le ciclovie interurbane di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per le annualità 2020, 2021 e 2022 e incrementato di 25 milioni di euro per ciascuna annualità. Il medesimo fondo di cui alla presente disposizione è ridenominato "Fondo per le ciclovie interurbane". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000;

2022: - 25.000.000.

AS 1586
Emendamento
Art.8

 COMINCINI, CUCCA

dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:

“32. Per sostenere l'impegno finanziario dei Comuni dovuto alla scelta di mantenere a proprie spese l'Ufficio del Giudice di Pace e tutti i servizi ad esso relativi, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali presso il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assegnare per l'anno 2020 a ciascuno dei seguenti Comuni, contributi per l'importo di euro 20.000,00:

Abbiategrosso, Acerra; Acireale; Acqui Terme; Acri; Adrano; Afragola; Agira; Agnone; Agropoli; Airola; Alatri; Alba; Alcamo; Altamura; Terme; Amalfi; Andria; Arcidosso; Ariano Irpino; Arienzo; Atri; Avola; Barlotta; Barra; Barrafranca; Bassano Del Grappa; Bella; Belpasso; Belvedere Marittimo; Biancavilla; Bisceglie; Bivona; Borgo Valsugana; Bressanone; Bronte; Brunico; Buccino; Caltagirone; Calvello; Camerino; Campana; Canosa di Puglia; Capaccio; Capri; Cariatì; Carinola; Carrara; Casale Monferrato; Casarano; Caserta; Casoria; Castel di Sangro; Castel San Vincenzo; Castelnuovo di Garfagnana; Castelvetro; Castiglione del Lago; Cava De' Tirreni; Cavalese; Cecina; Centuripe; Cerignola; Cervinara; Cetraro; Chiari; Chiaromonte; Chiavari; Chioggia; Ciro'; Città della Pieve, Paciano e Piegaro; Città di Castello; Cles; Conegliano; Corato; Corigliano Calabro; Corleone; Crema; Dolo; Eboli; Egna; Empoli; Fabriano; Faenza; Fano; Ferentino; Filadelfia; Finale Emilia; Foligno; Fondi; Frattamaggiore; Gaeta; Gallipoli; Gangi; Gemona Del Friuli; Giarre; Gissi; Gragnano; Gravina in Puglia; Grottaglie; Grumello Del Monte; Guardia Sanframondi; Guardiagrele; Gubbio; Imola; Irsina; Ischia; Isili; Jesi; La Maddalena; Lauro; Legnago; Legnano; Lentini; Leonforte; Lercara Friddi; Licata; Locri; Lucera; Lugo; Luino; Macerata Feltria; Macomer; Maddaloni; Manduria; Manfredonia; Marano Di Napoli; Marigliano; Martina Franca; Mascalucia; Melfi; Menfi; Merano; Mercato San Severino; Mezzolombardo; Militello in Val di Catania; Mirabella Eclano; Mistretta; Modica; Mondovì; Monopoli; Montalto Uffugo; Montecorvino Rovella; Montepulciano; Montesarchio; Montoro; Naso; Nicosia; Norcia; Noto; Novara Di Sicilia; Olbia; Oppido Mamertina; Oriolo; Orvieto; Ostia (Roma); Ozieri; Palazzolo Acreide; Pantelleria; Partanna; Partinico; Paternò; Pattada; Pavullo nel Frignano; Penne; Pergine Valsugana; Pescina; Pescopagano; Petilia Policastro; Piazza Armerina; Piedimonte Matese; Pinerolo; Piombino; Pisticci; Poggio Mirteto; Polizzi Generosa; Polla; Pomigliano D'Arco; Pontedera; Pontremoli; Porretta Terme; Porto Torres; Procida; Putignano; Ramacca; Randazzo; Regalbuto; Rho; Ribera; Riva Del Garda; Roccadaspide; Rodi Garganico; Rogliano; Rometta; Rossano; Sala Consilina; Saluzzo; San Dona' Di Piave; San Giorgio Ionico; San Giorgio La Molara; San Giovanni In Fiore; San Giovanni Rotondo; San Marco Argentano; San Miniato; San Severo; San Sosti; Sanluri; Sanremo; Sant'Agata Di Militello; Sant'Anastasia; Sant'Angelo a Fasanella; Sant'Angelo Dei Lombardi; Sant'Angelo di Brolo; Sant'Arcangelo; Sarno; Scalea; Segni; Senigallia; Sessa Aurunca; Siderno; Silandro; Sora; Sorrento; Spezzano della Sala; Spoleto; Subiaco; Teano; Termoli; Terracina; Tione di Trento; Todi; Tolmezzo; Tortoli; Tortona; Tortorici; Trebisacce; Treviglio; Tricarico; Tricase; Trinitapoli; Troina; Ugento; Vallo della Lucania; Varallo; Velletri; Venafro; Venosa; Vibo Valentia; Vietri di Potenza; Vigevano; Viggiano; Vipiteno; Vittoria; Voghera; Volterra.”

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

2020 - 5.080.000,00

A.S. 1586

Art. 8

Emendamento


COMINCINI, COZZATTI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,

- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali

- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.


La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione."

Conseguentemente al comma 5-bis, le parole "di cui alla lettera c)" sono abrogate.

A.S. 1586

Art. 8

EMENDAMENTI


COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 8, *aggiungere il seguente:*

"Art. 8-bis

(Norma adeguamento indennità)

1. In deroga al disposto di cui all'art. 82, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'indennità di funzione, di cui all'articolo 82, comma 1, spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, può essere elevata fino all'importo mensile di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione del consiglio comunale. E' comunque garantito l'importo di cui al periodo precedente ai sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti qualora la misura dell'indennità, determinata dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti inferiore al predetto limite di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. A titolo di ristoro del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'importo di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 3,8 milioni di euro.
3. Le modalità ed i criteri di ripartizione, entro i limiti dello stanziamento disponibile, del fondo di cui al comma 2 sono stabilite con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
4. All'onere derivante dal presente articolo mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

A.S. 1586

Emendamento


FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente articolo:

«Art. 9-bis

(Interventi urgenti per l'impermeabilizzazione di Piazza S. Marco)

1. Al Commissario di cui all'articolo 4, comma 6-bis del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, acquisito il parere del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, è destinata la gestione di un Fondo speciale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi urgenti ed indifferibili di difesa della acque alte e di impermeabilizzazione e salvaguardia di Piazza S. Marco.»

Conseguentemente il Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014, è ridotto di euro 50 milioni

A.S. N. 1586

ARTICOLO 11


COMINCINI

All'art. 11, aggiungere infine il seguente comma:

"13. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'art.30 del DL 30 aprile 2019, n°34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n°58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'art.7 della presente legge"

AS 1586

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

<<Art. 11- bis
(Rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali
per il cambiamento climatico)

Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell' articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione Europa il 4/10/2016, nel quale si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, a decorrere dal bilancio del 2020, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della propria politica e delle proprie linee di investimento. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati d'esercizio derivanti dalla loro applicazione. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'Accordo di Parigi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approva linee guida e una metodologia sull'allineamento degli investimenti, di cui al primo periodo, coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall'Accordo di Parigi ">>

A.S. 1586

Art. 11

EMENDAMENTO


COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis

(Istituzione dell'unità operativa #ItaliaClima)

1. Al fine di garantire una piena attuazione del programma istituito all'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo interministeriale "Italia Clima", cui sono membri permanenti i Ministeri interessati dalla redazione e attuazione di piani e programmi a valenza e impatto sui cambiamenti climatici, nonché i Ministeri le cui tematiche sono influenzate dagli effetti di tale politiche, ovvero: Ministero dell'Economie e Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del beni culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute.
2. Il tavolo interministeriale "Italia Clima" coordinerà il processo di redazione e implementazione della pianificazione strategica nazionale al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di migliorare la qualità dell'aria, ovvero il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, la Strategia energetica nazionale nonché del piano di lavoro della struttura di missione Italia Sicura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano per l'edilizia scolastica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Dall'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.S. 1586

Art. 11

Emendamento

Conzatti

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.


1. Alla Tabella A – Parte 11-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungere in fine il seguente punto:
 - 1-*quinq*ues) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa;
 - 1-*ter*) Al n. 122 della Tabella A-Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sostituire le parole: «alle forniture di energia da altre fonti» con le seguenti: «alla quota di fornitura di energia da altre fonti».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.

A.S. 1586

Art. 11

EMENDAMENTO



COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis

(Istituzione dell'unità operativa #ItaliaClima)

1. Al fine di garantire una piena attuazione del programma istituito all'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo interministeriale "Italia Clima", cui sono membri permanenti i Ministeri interessati dalla redazione e attuazione di piani e programmi a valenza e impatto sui cambiamenti climatici, nonché i Ministeri le cui tematiche sono influenzate dagli effetti di tale politiche; ovvero: Ministero dell'Economie e Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del beni culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute.
2. Il tavolo interministeriale "Italia Clima" coordinerà il processo di redazione e implementazione della pianificazione strategica nazionale al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di migliorare la qualità dell'aria, ovvero il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, la Strategia energetica nazionale nonché del piano di lavoro della struttura di missione Italia Sicura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano per l'edilizia scolastica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Dall'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.S. 1586

Emendamento

ART. 12



VONO, CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, dopo le parole “alimentati ad energia elettrica o ibrida” inserire la seguente dicitura “o dotati di doppia alimentazione, quali a titolo esemplificativo i veicoli alimentati a benzina e gas di petrolio liquefatti o alimentati a benzina e gas metano”.

A.S. 1586

Art. 12

Emendamento


GARAVINI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n.448, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento che si propone ha quale obiettivo primario quello di uniformare il campo di intervento delle misure compensative rispetto agli impianti e alle reti di teleriscaldamento, sia alimentate a biomassa, sia sostenute da energia geotermica. Tale intervento, avente natura ordinamentale, si rende necessario anche per confutare un orientamento interpretativo che, a seguito delle modifiche apportate al testo in commento, ha ritenuto di dover interpretare in modo differente le condizioni di accesso ai benefici fiscali tra le due tipologie di alimentazione degli impianti e delle reti di teleriscaldamento.

A.S. 1586

Art. 12

Emendamento

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:



"12-bis: Al fine di favorire la mobilità sostenibile, sostituendo il materiale rotabile alimentato a diesel, con mezzi alimentati a combustibili meno inquinanti a trazione elettrica, il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del Trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012, è incrementato di 50 milioni."

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;


SUDANO, 
CORTINA

A.S. 1586
Art. 13

Emendamento

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019" e le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020".

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000;

A.S. 1586

Art. 13

Emendamento


SUDANO, CONZATTI, COMINCINI



Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 dopo le parole "personale medico" è aggiunta la seguente "amministrativo", le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019" e le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020"».

A.S. 1586

Art. 15

Emendamento


SBROLLINI, PARENTE, COMINCINI, CONZATTI 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguenti:

«Art. 15-bis

(Fondo economico per l'equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco)


1. Al fine di implementare misure destinate all'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 16 della legge 1aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 54 Milioni di euro per l'anno 2020, 108 Milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 54 milioni per l'anno 2020, di 108 milioni per l'anno 2021 e di 216 milioni a decorrere dall'anno 2022.

A.S. 1586

Art. 15

Emendamento


SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo economico per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 2 milioni di euro per il 2020 e 14 milioni a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. »

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni per l'anno 2020 e di 14 milioni a decorrere dall'anno 2021.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il fondo economico per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco punta a recuperare le carriere negli anni sperequate rispetto agli altri corpi dello Stato.

AS 1586

Emendamento

Articolo 17

 GARAVINI, SUDANO, GRIMANI,  COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1° settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-*ter*. Per la copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede mediante il ricorso per il cinquanta per cento dei posti alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale, n. 90, del 15 novembre 2016, e per il restante cinquanta per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-*quater*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076.666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.015.392;
2021: - 35.076.666;
2022: - 42.092.000.

AS 1586

Emendamento

Articolo 17

 SUDANO, GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI 

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1° settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede mediante il ricorso per il cinquanta per cento dei posti alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale, n. 90, del 15 novembre 2016, e per il restante cinquanta per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076.666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.015.392;
2021: - 35.076.666;
2022: - 42.092.000.

A.S. 1586

ART. 17

EMENDAMENTO

VONO, CONZIATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

1. Per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi nell'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì, per il quale è in corso la procedura di inserimento nella Tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° gennaio 2020. È altresì autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 3 milioni di euro per l'acquisto di mezzi antincendio aeroportuali.

2. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2020, comprensiva delle risorse per le esigenze accessorie del personale nonché per la manutenzione dei mezzi e per gli estinguenti.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:


2020: - 5.900.000;

2021: - 5.900.000;

2022: - 5.900.000;

A.S. 1586

Emendamento


COSSETTA COMENCINI

Art. 18

All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

«a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

“361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni contenute nel budget assunzionale previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso”.


b) Quanto previsto dal comma 4 trova applicazione anche per l'utilizzazione delle graduatorie pubblicate anteriormente l'entrata in vigore della presente disposizione, purché ancora vigenti ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

c) Il comma 365 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.»

A.S. 1586

Art. 18

Emendamento



COMINCINI, CONZATTI


Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpo della Guardia di Finanza, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono effettuate mediante il ricorso alla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanziari pubblicato sulla *gazzetta ufficiale*, 4 serie speciale, n 3, del 15 maggio 2018, ai sensi del medesimo articolo 2199, fino ad esaurimento della stessa».

A.S. 1518

Art. 18

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI


Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. I 455 allievi agenti di Polizia di Stato, del concorso pubblico 1148 allievi agenti di Polizia di Stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. Per la copertura delle assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020 si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria di cui al presente comma, fino ad esaurimento della stessa."

A.S. 1586

Art. 18

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I 455 allievi agenti di Polizia di Stato, del concorso pubblico 1148 allievi agenti di Polizia di Stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. L'Amministrazione è autorizzata all'assunzione straordinaria di 455 unità di agenti di Polizia di Stato con decorrenza 1 novembre 2020, mediante ricorso alla graduatoria di cui al periodo precedente, fino ad esaurimento della stessa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3.510.000 euro per l'anno 2020 e di 21.060.000 euro a decorrere dall'anno 2021.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:


2020: -3.510.000

2021: -21.060.000

2022: -21.060.000

AS 1586

EMENDAMENTO



COMINCINI, CONZATTI

1. All'articolo 19, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:

«a) all'articolo 14 sostituire, ovunque ricorrano, le parole <<65 per cento>> con le parole <<75 per cento>> e le parole <<50 per cento>> con le parole <<65 per cento>>;

2. All'articolo 25, comma 1, sostituire le parole <<incrementata al 90 per cento>> con le parole: <<incrementata al 65 per cento>>».

RELAZIONE TECNICA

Con il presente emendamento si interviene modificando l'art. 14 del d.l. 04/06/2013, n. 63 con il quale si è previsto che la detrazione d'imposta per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, **augmentando la suddetta soglia al 75 per cento**. La detrazione già prevista del 50 per cento per le spese sostenute per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre, comprensivi di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficacia almeno pari alla classe A di prodotto, **è innalzata al 65 per cento**.

Di contro, al punto 2 dell'emendamento in commento, che modifica l'articolo 25 del provvedimento (as 1586) si prevede la **riduzione dal 90 al 65 per cento** per le spese documentate sostenute nell'anno 2020 relative ad interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (Bonus facciate).

Gli oneri dell'aumento delle detrazioni di cui al punto 1 dell'emendamento sono compensate dalle riduzioni di cui al punto 2.

Gli oneri legati alla modifica dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 proposta con l'emendamento in oggetto sono pari, sulla base della stessa RT all'articolo 19 del ddl di bilancio 2020, a:

67,8 milioni per il 2021,

145,3 milioni per il 2022,

103,2 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2030.

COMINCINI, CONZATTI, FARAONE, PARENTE

1. All'articolo 19, comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente numero:

<<2-bis) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

<<1.1. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano finalizzati anche all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla alizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 65 per cento qualora gli interventi di cui al presente comma siano pari almeno al 15% delle spese complessive sostenute.>>

2. All'articolo 25, comma 1, sostituire le parole <<incrementata al 90 per cento>> con le parole: <<incrementata al 65 per cento>>».

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 9 febbraio 1989, n. 13 è aggiunto il seguente periodo <<Le innovazioni di cui al presente comma sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2) del codice civile.

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole "214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "213,6 milioni di euro per l'anno 2020" e le parole: "421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "378,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

RELAZIONE TECNICA

Per la quantificazione degli oneri si ipotizza che la spesa per eliminazione barriere architettoniche sia pari a circa 200 ml di euro (ammontare del rifinanziamento della legge n. 13 del 1989 di cui alla legge di bilancio 2017, pari a 180 mln aumentato di circa 20 mln per effetto incentivo del 15% circa). L'ammontare di 200 mln si presuppone già inserito nella stima presentata nella RT di bilancio perché tali interventi sono già previsti a legislazione vigente, quindi si assume come importo base (comprensivo della maggiorazione derivante dall'effetto incentivo). Per la copertura si è calcolato il recupero di gettito pari al 25% in meno della detrazione riconosciuta per il bonus facciate (dal 90% al 65%). Utilizzando tutti i parametri espliciti ed impliciti contenuti in RT si ottiene il seguente andamento delle variazioni finanziarie nette:

minor gettito per l'anno 2020 pari a 0,35 mln di euro;
maggior gettito per l'anno 2021 pari a 46,6 mln di euro;
maggior gettito per il 2022 pari a 76 mln di euro;
maggior gettito per gli anni dal 2023 al 2030 pari a 57 mln di euro;
minor gettito per l'anno 2031 di 42,7 mln di euro.

A.S. 1568

EMENDAMENTO

Art. 19



MARINO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1-bis. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.>>

Emendamento



MARINO, CONZATTI, COMINCINI

All'articolo 19, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 3.1, dopo le parole "legge 24 dicembre 2007, n. 244" sono inserite le seguenti: ", oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo";

2. Dopo il comma 3.1, sono aggiunti i seguenti:

"3.1-bis "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 10,3 milioni di euro a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99 comma 2.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta mira ad integrare le misure già previste dal dl crescita in ordine all'utilizzo dell'ecobonus e alla sua disponibilità da parte dei beneficiari, nell'ottica non solo di tutelare gli incapienti ma anche di agevolare i piccoli fornitori i quali non possono garantire l'utilizzo dello sconto fattura introdotto dal dl crescita.

Tale credito, che verrebbe riconosciuto a favore del soggetto che commissiona i lavori di riqualificazione energetica degli immobili, consisterebbe in una erogazione diretta su un conto corrente da lui indicato. Il credito, riconosciuto per l'intero ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di manutenzione, verrebbe poi ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Trasformare la detrazione in una somma disponibile per il beneficiario, consentirebbe allo stesso di poter ottenere più facilmente un finanziamento bancario pari all'importo complessivo del bonus cui avrebbe diritto, ottenendo in tal modo la disponibilità liquida per poter procedere al pagamento dei lavori di riqualificazione dell'immobile.

La proposta normativa in oggetto genererebbe effetti finanziari positivi per lo Stato nel 2020 (+2,2 mln) e nel 2021 (+2,3 mln) in virtù di maggiori entrate tributarie (IVA e IRPEF) mentre avrebbe effetti finanziari negativi solo a partire dal 2022 (10,3mln).

A.S. 1586
Art. 19
Emendamento


CONZATTI, COMINCINI, MAGORNO

Dopo l'art. 19 inserire il seguente:

«Art. 19 bis

(Credito d'imposta dell'installazione di sistemi di videosorveglianza)

1. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.»

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 25 milioni

A.S. 1586

Art. 19

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis


(Modifica alla disciplina sulla detrazione di imposta per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati."

A.S. 1586

Art. 19

Emendamento


CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19 bis

L'articolo 2, comma 1, lettera b), del DM 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47, si interpreta nel senso che, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del citato decreto, la detrazione dall'imposta sul reddito, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

A.S. 1586

Art. 20

Emendamento

SBROLLINI, CORINCIANI

Al comma 5, le parole "Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: "Le suddette risorse sono assegnate all'Istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Fondo, previo atto di indirizzo governativo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne individui i criteri e le modalità di gestione".

AS 1586

Emendamento

Art. 20


CUCCA, COMINCINI, CONZATTI

Aggiungere infine il seguente comma

<<5-bis. In occasione degli eventi sportivi in preparazione alle Olimpiadi che si terranno a Tokio nel 2020, al Comune di Nuoro è destinata la somma di euro 120.000 per l'organizzazione in concerto con la SSD Nuoro Softball delle manifestazioni "Nuoro 2020" in occasione del 60° anniversario delle Olimpiadi di Roma del 1960, in ricordo della ricorrenza del conferimento della medaglia di bronzo al pesista nuorese Sebastiano Mannironi.>>

Conseguentemente l'articolo 99, comma 2 è ridotto di euro 120.000 per l'anno 2020.

AS 1586

Emendamento

 COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

All'articolo 22, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

“3-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.”

“3-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 3 bis e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 3 bis, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.”

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 15.000.000

2022: - 25.000.000

A.S. n. 1586

Emendamento

(Estensione ai titolari di micro imprese del credito di imposta formazione 4.0)

Articolo 23

(Credito di imposta per la formazione 4.0)

 COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

“a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole “piccole imprese” sono inserite le seguenti “e dai titolari delle micro imprese”;

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

<<79-bis. Fra le spese di formazione sostenute dai titolari delle micro imprese sono ammesse al credito, nei limiti dell'importo massimo di euro diecimila per impresa richiedente e per un triennio, anche quelle relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle Regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un *tutoraggio* somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale>>;

A.S. 1586

Art. 23

Emendamento



COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'art. 14, comma 2, è inserita la lettera c):

“per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro”.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

A.S. 1586

Art. 23

Emendamento



COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis

(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. All'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, alla fine del comma 88 è inserito il seguente periodo:

“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature:


- rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto;
- soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto;
- cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri.”

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

A.S. 1586

Art. 25

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI

All'articolo 25, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";
- b) dopo il capoverso "1.1" inserire il seguente: «1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 48 milioni di euro per l'anno 2022.

A.S. 1589


COMINCINI, CONZATTI

All'articolo 25, comma 5, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: "composto da 8 membri", sono sostituite dalle seguenti: "composto da 9 membri".
- b) Dopo le parole: "Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione," aggiungere le seguenti: "dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,".

AS 1586

EMENDAMENTO


CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente articolo:

<<Art. 27-bis.

(Bonus mobili giovani coppie)

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74.>>

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 30,2 milioni di euro per l'anno 2020.

A.S. 1586
Art. 28

Emendamento



SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In aggiunta a quanto previsto al comma 13, considerate le competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine di avviare un percorso di armonizzazione della loro retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato a quella prevista per le altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato" per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, sulla base di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

A.S. 1586

Art. 28

Emendamento

Faraone
FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

M
Dopo il comma 14, inserire il seguente:

“4-bis. Le risorse di cui all’articolo 6, comma 1 della Legge 20 agosto 2019, n. 92 sono incrementate di ulteriori 4 milioni di euro annui per la formazione del personale docente sulle tematiche indicate nell’articolo 3 della medesima legge”.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’istruzione, dell’istruzione e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000;

2021: - 4.000.000;

2022: - 4.000.000;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 92/2019 ha introdotto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Le risorse già stanziare per la formazione dei docenti in questo nuovo ambito (che comprende svariate tematiche, non solo quelle connesse alla Costituzione) sono molto scarse e non sono aggiuntive, ma quota parte di quelle già previste per il piano nazionale di formazione. Anche in vista della annunciata introduzione di un ulteriore insegnamento di educazione ambientale (tematica peraltro già prevista nell’elenco di quelle afferenti al nuovo insegnamento trasversale di educazione civica), si prevede un ulteriore stanziamento per la formazione dei docenti.

A.S. 1586

Art. 28

Emendamento

 SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Al comma 16, le parole «16 milioni» sono sostituite dalle seguenti «30 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 14.000.000;

A.S. 1586
Art. 28

Emendamento


SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A.S. 1586

Art. 28

Emendamento



KARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«28-bis. All'art. 58 del decreto legge 21 giugno 2013 n° 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n° 98, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

5-quinques. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n° 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, con la qualifica di collaboratore scolastico, con le modalità e la procedura prevista dal predetto articolo 1.

5-sexies. Per le finalità di cui al comma 5-quinques, le risorse previste dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2017 n° 205, sono incrementate a decorrere dal 2020 di 4.679.000 di euro e l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119 unità.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.679.000;

2021: - 4.679.000;

2022: - 4.679.000;

A.S. 1586

Art. 28

Emendamento


FARAONE, CONZATTI, COMINCINI 

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«28-bis. All'art. 58 del decreto legge 21 giugno 2013 n° 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n° 98, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

5-quinques. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n° 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, con la qualifica di collaboratore scolastico, con le modalità e la procedura prevista dal predetto articolo 1.

5-sexies. Per le finalità di cui al comma 5-quinques, le risorse previste dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2017 n° 205, sono incrementate a decorrere dal 2020 di 4.679.000 di euro e l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119 unità.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.679.000;

2021: - 4.679.000;

2022: - 4.679.000;

RELAZIONE TECNICA

E' stata quantificata una spesa pari alle precedente assunzione in ruolo di cui al dell'articolo 1, commi 622-627, della legge 205/2017 pari ad euro 28.524,59 lordo stato per unità.

A.S. 1586

Art. 28

Emendamento


FARAONE

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«28-bis. All'art. 58 del decreto legge 21 giugno 2013 n° 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n° 98, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:



5-quinques. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1 comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n° 2056, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, nei limiti dei 45 posti attualmente accantonati, con la qualifica di collaboratore scolastico, con le modalità e la procedura prevista dal predetto articolo 1.

5-sexies. Per le finalità di cui al comma 5-quinques, le risorse previste dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2017 n° 205, sono incrementate di euro 1.283.650 a decorrere dal 2020».

A.S. 1586

Art. 28

Emendamento


FARAONE, 

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«28-bis. Alla legge 30 dicembre 2018 n° 145 art. 760 lettera b), le parole "Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n°205" sono abrogate».

A.S. 1586

Art. 28

Emendamento

Forsina
FARAONE, *COMINAMI*, *CONTATI*

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«28-bis. All'art. 58 del decreto legge 21 giugno 2013 n° 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n° 98, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

5- quinquies. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1 comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n° 2056, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, nei limiti dei 45 posti attualmente accantonati, con la qualifica di collaboratore scolastico, con le modalità e la procedura prevista dal predetto articolo 1.

5-sexies. Per le finalità di cui al comma 5-quinquies, le risorse previste dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2017 n° 205, sono incrementate di euro 1.283.650 a decorrere dal 2020».

RELAZIONE TECNICA

E' stata quantificata una spesa, pari alle precedente assunzione in ruolo di cui al dell'articolo 1, commi 622-627, della legge 205/2017 pari ad euro 28.524,59 lordo stato ad unità di personale immesso in ruolo.

~~TOCCAFONDI~~


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:


«Art. 28-bis


(Incremento ore percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

1. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall'art. 1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, con effetti dall'esercizio finanziario 2020, sono attuati per una durata complessiva:
 - a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali e nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
 - b) non inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 18,8 milioni nel 2020 e di 56,5 milioni a decorrere dal 2021 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

FARAONE


COMINANI


CONTRÀ


A.S. 1586

Art. 28

F. Farone

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale)

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

A.S. 1586

Art. 28

Emendamento

F. F. F.
PARAONE, COMINCIATA, CON FATTI
CONTINUI.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«28-bis. Alla legge 30 dicembre 2018 n° 145 art. 760 lettera b), le parole "Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n°205" sono abrogate».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:


Il comma oggetto di soppressione crea una disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti alla stessa categoria, ovvero ai collaboratori scolastici che malgrado abbiano partecipato alla procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n°205, non siano stati assunti carenza di risorse economiche.

Con il presente emendamento si pone quindi rimedio alla disparità di trattamento, costituzionalmente garantita, consentendo senza oneri a carico dello stato, ai lavoratori di partecipare a future selezioni pubbliche indette dal MIUR per coprire il servizio di collaboratori scolastici.

A.S. 1586

Art. 28

Emendamento

FARAONE, COMINCIA 

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«28-bis. Alla legge 30 dicembre 2018 n° 145 art. 760 lettera b), le parole "Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n°205" sono abrogate».

A.S. 1586

Emendamento

 NENCINI, COMINCINI, CONZATTI 

Art. 28

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

“Articolo 28-bis

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sono stanziare a valere sul Fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 223/2006 e successive modificazioni.
3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.”

A.S. 1586

Art. 30

Emendamento



PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente

«Art. 30-bis

(Disposizioni di agevolazione per le imprese interessate da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e da piani di recupero occupazionale)

1. All'art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 26-quater del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera c) <<imprese esercenti attività di call center, le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno tenute alla contribuzione di cui agli artt. 5 e 23>>;
2. all'articolo 41 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'art. 41 sostituire le parole "per gli anni 2019 e 2020" con le parole "per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022" ; e sostituire le parole eliminare "superiore a 1.000 unità" con le parole: "superiore a 500 unità"
 - b) Al comma 3 dopo le parole "non continuativi." Aggiungere infine il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile".
 - c) Al comma 7 dopo le parole "per l'anno 2020" aggiungere ",2021 e 2022" .
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2020, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le restanti risorse finanziarie di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 rimangono destinate alle specifiche situazioni occupazionali esistenti, rispettivamente, sul territorio della Regione Sardegna e sul territorio della Regione Sicilia.

A.S. 1586

Art. 31

Emendamento


CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

"Art. 31-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto il seguente comma 2 bis: "Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti delle categorie delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione del 6 maggio 2003, qualora le prestazioni professionali abbiano ad oggetto incarichi negli organi di controllo di cui agli articoli 2397, 2477 e 2543 del codice civile, all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e all'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Ai fini della determinazione dell'equo compenso rilevano i parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1."

A.S. 1586

Art. 32

Emendamento

CONZATTI
Conzatti

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'articolo 103, commi 1 e 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: "un diciottesimo" sono sostituite dalle seguenti "un decimo". Agli oneri derivanti dal periodo precedente Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

A.S. 1586

Art. 32

Emendamento

CONZATTI COMINCINI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "amministrativo collegiale" sono inserite le seguenti: "e comunque per la scelta dei componenti degli organi di controllo"».

2. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio.


Conseguentemente:

al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico»;

il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

AS 1586

EMENDAMENTO



CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*

(Proroga del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali)

All'articolo 49, comma 1, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "per il periodo d'imposta in corso" aggiungere le seguenti: "e per quello successivo";
- b) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e 15 milioni di euro per l'anno 2021".».

Conseguentemente,

ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 15 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

A.S. 1586
Emendamento

Articolo 32

Conzatti, Comincini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

"32-bis 1. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019."

A.S. 1586

Emendamento

Art. 32

COMINCINI

Art. 32

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Ente Italiano Alberghi e Ostelli per la Gioventù", dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'Ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal Demanio e dagli Enti Locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Ente Italiano Alberghi e Ostelli per la Gioventù".

4. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente

Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un Commissario Straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù al nuovo Ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il Commissario Straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo Commissario Straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il Decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del Commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'Ente medesimo.

7. L'Ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2. Con il Decreto di cui al comma 5 sono stabilite le modalità di gestione delle utenze prevedendo che una quota dei proventi venga destinata ad attività culturali, di integrazione e di solidarietà nei confronti dei giovani fruitori dei servizi.

8. Agli oneri strutturali derivanti dal comma 1, valutati in 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da assegnare» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'art. 32, aggiungere il seguente:

"Art. 32 bis

1. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è sostituito dal seguente:

«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è sostituito dal seguente:

«1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma».


3. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

A.S. 1586

ART. 32

Emendamento



COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

"Art. 32 bis. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo l'art. 39 è aggiunto il seguente:

Art. 39-*bis*

(Specializzazioni)

1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) da iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;

b) da iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

A.S. 1586

ART. 32

Emendamento



CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'art. 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32 bis:

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Per gli organi di controllo, un terzo è scelto tra gli appartenenti al genere meno rappresentato"».
2. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente:


al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico»;

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

A.S. 1586

Art. 32

Emendamento


CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:


Art. 32-bis

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A.S. 1586

ART. 33

 CONZATTI, COMINCINI

All'articolo 33, comma 1, lett. b), capoverso "7.", alla fine della lett. a) sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in corso di procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio".

A.S. 1586
Art. 33

Emendamento

 COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«33-bis

(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese, nel limite massimo di un milione di euro annui, al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

Conseguentemente, alla Tab. B, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000
2021: - 1.000.000
2022: - 1.000.000

AS 1586

Emendamento

VONO, MAGORNO, COMENCINI, CONZATTI

Articolo 36

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis

(Disposizioni ulteriori relative alle ZES per il settore dei trasporti)

1. All'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, al termine del comma 2, sono inserite in fine le seguenti parole: «Si rendono applicabili per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e), del decreto interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati».

2. L'efficacia di cui al precedente comma, è a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte con quanto disposto dall'articolo 1, commi 108, 109 e 110 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

A.S. 1586

Art. 39

Emendamento


CONZATTI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

A.S. 1586

Art. 40

Emendamento

 PARENTE, COMINCINI, CONZATTI, FARAONE 

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

«Una quota parte di queste risorse, pari a 25 milioni di euro e 10 milioni di euro per l'anno 2020, vanno ad aggiungersi a quelle destinate rispettivamente alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112».

A.S. 1586

Art. 40

Emendamento

FARAONE, PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:



«1-bis. La destinazione complessiva del "Fondo per le non autosufficienze (FNA)" di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aumentata a 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere nel 2021».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 179 milioni di euro per l'anno 2020 e di 282 milioni di euro a decorrere dal 2021.

A.S. 1586

Art. 40

Emendamento

 CUCCA, VONO, FARAONE, COMINCINI, CONZATTI


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, è incrementato di ulteriori 24 milioni di euro a decorrere dal 2020.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 24.000.000;


2021: - 24.000.000;

2022: - 24.000.000;

A.S. 1586

Art. 40

Emendamento


PARONE, COMINCINI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis

(Modifica alla disciplina del Reddito di Cittadinanza)

1. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 il seguente periodo è abrogato: "ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi."
2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante gli stanziamenti a legislazioni vigenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

AS 1586

Art. 40

EMENDAMENTO

FARAONE, CONFINI, CONTATI
Faraone, Confini, Contati

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

"Art. 40-bis

Contributo straordinario per l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti

1. In occasione dei cento anni di Fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, per l'anno 2020, è concesso un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale tra le quali:

- a) manifestazioni e iniziative per la Giornata Nazionale del Braille;
- b) diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida;
- c) valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

A.S. 1586

Art. 40

Emendamento


FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis

(Acquisto di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Per le finalità di cui all'art. 7 comma 3 del decreto legislativo n° 63 del 13 aprile 2017 sono stanziati 10 milioni di euro annui per il 2020, 2021 e 2022. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Agli ausili acquistati, per le finalità di cui al comma 40-bis, da parte delle scuole o di istituzioni pubbliche operanti nel settore dell'istruzione (es. CTS, USR, MIUR) per essere assegnati ad uso esclusivo ad alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 si applica l'aliquota Iva agevolata al 4%."

Conseguentemente, alla Tab. A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2020: -1.800.000
- 2021: -1.800.000
- 2022: -1.800.000

RELAZIONE TECNICA


Attualmente le istituzioni scolastiche, sugli acquisti di sussidi didattici per alunne e alunni con abilità diversa, pagano l'IVA al 22%. La presente proposta emendativa prevede la riduzione della suddetta aliquota al 4%.

Ipotizzando dunque che il contributo di 10 milioni annui (comma 40-bis) venga interamente speso dalle istituzioni scolastiche per l'acquisto di sussidi didattici per alunne e alunni con abilità diversa, a legislazione vigente su tali acquisti gli istituti avrebbero scontato un'aliquota al 22%, garantendo allo Stato entrate per 2,2 milioni.

Con la riduzione al 4% dell'aliquota, le entrate per lo Stato si fermerebbero a 400mila euro, con una perdita pari a 1,8 milioni di euro.

A.S. 1586
Art. 40

Emendamento



COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

“40-bis

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. Per il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e Fondo per le vittime dell'amianto.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: -10.000.000.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente emendamento viene rifinanziato il Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali.

AS 1586
Art. 40

EMENDAMENTO

F. S. I.
PARAONE

CONIUNTI,

CONIUNTI

[Signature]

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

"Art. 40-bis

Contributo straordinario in favore della Fondazione LIA

1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è erogato per l'anno 2020 un contributo di 300.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2020: – 300.000;

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 40

 COMINCINI, RENZI, FARAONE, CONZATTI, GINETTI

Dopo l'articolo 40, inserire i seguenti:

«Art. 40 bis (Start up a vocazione sociale)

1. Le organizzazioni, costituite in società di capitale, anche in forma di cooperativa, o di persona, che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge n. 134 del 2015, sono imprese sociali, qualificate start up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4 del decreto legislativo 112 del 2017.
2. La qualifica di cui al comma 1 si determina quando l'impresa impiega per un periodo non inferiore ad un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una percentuale uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico.
3. La qualifica si determina con il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) è costituita da non più di sessanta mesi;
 - b) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
 - c) a partire dal secondo anno di attività della start-up a vocazione sociale, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
 - d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
 - e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi attraverso l'impiego prevalente di personale, a qualsiasi titolo, con disturbi dello spettro autistico;
 - f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12/03/1999, n. 68.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 4. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (53)

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2020 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6

(Appalti e concessioni riservate)

1. Alle start-up a vocazione sociale si applicano le disposizioni in materia di riserva in materia di appalti dell'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni.

A.S. 1586

Art. 40

Emendamento

 FARAONE, PARENTE,  CONTINCI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Emendamento

CONZATTI, COMINCINI, FARAONE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"40-bis. - Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare agli articoli 9 e 20 della medesima Convenzione, in materia di accessibilità e mobilità personale, che dettano principi volti ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile e la piena accessibilità ai trasporti, e tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della medesima Convenzione, è attribuito, decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo iniziale di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (APS), finalizzato prioritariamente a :

- a) promuovere azioni istituzionali a carattere generale, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta interessati, di sensibilizzazione e informazione sulla mobilità personale delle persone con disabilità;
- b) promuovere azioni istituzionali, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta interessati, volte ad informare e favorire la cultura dell'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità sulle strade e nei trasporti per favorire la mobilità delle persone con disabilità;
- c) promuovere l'accesso e l'informazione per l'uso degli ausili per una mobilità di qualità delle persone con disabilità;
- d) promuovere l'uso di strumenti, tecnologie di supporto e forme di assistenza, finalizzati alla migliore mobilità e indipendenza delle persone con disabilità;
- e) fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione e informazione sulle tecniche di mobilità;
- f) promuovere azioni di sensibilizzazione culturale verso gli enti che producono ausili, strumenti, accessori e tecnologie di supporto alla mobilità, sugli aspetti della mobilità delle persone con disabilità;
- g) agevolare l'apprendimento, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi delle abilità all'orientamento e alla mobilità delle persone con disabilità.

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

A.S. 1586

Art. 40

Emendamento

SBROLLINI


SBROLLINI, COMINCINI, ~~CONZANI~~

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

"40-bis

(Benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione, manutenzione, lavorazione e collaudo di materiale rotabile ferroviario)

1. All'art. 1, comma 277, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo le parole "Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai lavoratori del settore della produzione, manutenzione, lavorazione e collaudo di materiale rotabile ferroviario, a prescindere dall'attività principale svolta dal datore di lavoro, che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo";
 - b) al secondo periodo le parole "corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "che sarà considerata tempestiva anche in assenza della prevista dichiarazione del datore di lavoro,";
 - c) dopo l'ultimo periodo, aggiungere: "Le domande saranno soddisfatte sulla base della data di presentazione delle stesse da parte del lavoratore interessato".

2. Il fondo di cui al comma 277 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 5 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;


2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 41


Conzatti, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di voucher «baby sitting» per le lavoratrici dipendenti)


1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2020»."

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 40 milioni di euro a decorrere dal 2020.

A.S. 1586

Art. 41

Emendamento


CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

(Proroga degli sgravi contributivi per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere)


1. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, per il triennio 2020-2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2010, n. 190.

A.S. 1586

Art 41

Emendamento

 CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Misure per le pari opportunità)


1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A.S. 1586

Art. 41

Emendamento



SBROLLINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Misure per il sostegno delle adozioni internazionali)


1. Il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 41


Conzatti, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis. (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)


1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

A.S. 1586

Art. 41

Emendamento


CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Introduzione dell'educazione alle differenze di genere nei percorsi universitari)

1. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

A.S. 1586

Art. 41

Emendamento



CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41- bis.

1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 41


Sbrollini, Conzatti, Comincini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-*bis*.

(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

AS 1586

ARTICOLO 41

(Disposizioni a favore della famiglia)

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5, sono inserito il seguente:


«5 - bis. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono prorogate, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, anche per l'anno 2020.

5 - ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 5 bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

AS 1586

ARTICOLO 41

(Disposizioni a favore della famiglia)



COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:


« 6 - bis. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

6-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, in misura corrispondente a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.»

AS 1586

ARTICOLO 41

(Disposizioni a favore della famiglia)


COMININI, CONZATTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:


«6 - bis. All'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

6 - ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, in misura corrispondente a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.»

A.S. 1586

Art. 41

Emendamento


CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Introduzione dell'educazione alle differenze di genere nei percorsi universitari)


1. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 42


Gonzatti, Comincini

Articolo 42

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"42-bis. (*Lavoro accessorio in ambito familiare e domestico*).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le attività lavorative di cui al presente articolo possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, esclusivamente nei seguenti ambiti:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo, i committenti esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

A.S. 1586

Art. 43

Emendamento

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole "utilizzabile per acquistare", aggiungere le seguenti: «viaggi d'istruzione organizzati nell'ambito dei percorsi di studio scolastici e universitari».

A.S. 1586

Art. 44

Emendamento

GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

44-bis

(Fondo per il sostegno della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero)


1. Il Fondo per il sostegno della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, di cui all'art. 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023 con una dotazione, rispettivamente, di 5 milioni di euro, 15 milioni di euro, 30 milioni di euro. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è ripartito tra i Ministeri interessati (MAECI, MIBACT, MIUR) con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232."

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

A.S. 1586

Art. 45

Emendamento


SUDANO, CONZATTI, COMINCINI

dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-Bis.

(Misure per il funzionamento dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'art. 4 co. 2 della legge 25 gennaio 2017 n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è incrementato di euro 200.000.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 200.000;

2021: - 200.000;

2022: - 200.000;

A.S. 1586

Art. 45

Emendamento


GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«45-bis

(Disposizioni a favore degli italiani all'estero)

A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

- A) Per le finalità di cui all'articolo 2 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286, ai Comitati degli italiani all'estero è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
- B) la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore delle camere di commercio italiane all'estero.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2020: - 1.700.000;
2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000;

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 45



Conzatti, Comincini

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Istituzione dell'insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi).

Dopo l'articolo 1 della legge 20 agosto 2019, n. 92, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione sono istituiti, inoltre, l'insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi, per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza, del contrasto ad ogni forma di discriminazione.

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1-bis è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Università e della ricerca, con una dotazione annua di 3 milioni di euro.

2-ter. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al predetto fondo da parte delle istituzioni scolastiche, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 2-bis."

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000;


2021: - 3.000.000;

2022: -3.000.000.

A.S. 1586

Art. 46

Emendamento


NENCINI, COMINCINI, CONZATTI

All'articolo 46 sono apportate le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, dopo le parole "trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari," sono aggiunte le seguenti: "integrate dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su Internet di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese,";

b) al comma 1, eliminare le parole: "fino al massimo di 8 milioni" sono sostituite dalla seguenti: "di 9 milioni";


c) al comma 2, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224" aggiungere: ", dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020, a tale scopo utilizzando le risorse relative alla prima annualità di cui al comma 1. Le successive annualità di cui al comma 1 sono destinate al proseguimento del servizio, a partire dalla data del 1 maggio 2020".»

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022.

A.S. 1586

ART. 47

EMENDAMENTO

 COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole "di appartenenza pubblica" aggiungere "e di proprietà (titolarità) di persone giuridiche senza scopo di lucro", dopo le parole "delle istituzioni concertistico orchestrali" inserire le seguenti "dei complessi strumentali e complessi strumentali giovanili e delle programmazioni di attività concertistiche e corali".

A.S. 1586

Art. 52

Emendamento

 CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

«52 bis.

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente articolo:

"21 bis:

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'Elenco dei Formatori per la Mediazione tenuti presso il Ministero della Giustizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e' dovuto un contributo annuale Fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della Giustizia preposto a la vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione dell'Elenco degli Enti Formatori per la Mediazione, al a loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione. Almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
2. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato con Decreto dal Ministero della Giustizia per i mediatori e formatori per la mediazione, per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per gli enti di formazione e per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
4. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.
5. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano nel corso degli anni 2020 e 2021 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al ruolo antecedentemente alla data del 31 ottobre 2018 presso un Giudice di Pace, Tribunale o Corte d'Appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

A.S. 1586

Art. 53

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI


Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7-bis. Al fine di garantire la necessaria presenza di funzioni e servizi di prossimità, anche a tutela delle fasce più deboli della popolazione, e di promuovere, in un’ottica di riqualificazione e rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane e dei comuni montani, un’offerta complessiva in grado di aumentare l’attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, i comuni, previa consultazione pubblica, anche in via telematica, della popolazione residente interessata, individuano, d’intesa con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio, le attività merceologiche assenti o comunque non adeguate al rispettivo territorio, per l’avvio delle quali possono accordare l’applicazione di aliquote agevolate di tributi locali.”

A.S. 1586

Art. 53

Emendamento

 COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7-bis. Al fine di garantire la necessaria presenza di funzioni e servizi di prossimità, anche a tutela delle fasce più deboli della popolazione, e di promuovere, in un’ottica di riqualificazione e rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane e dei comuni montani, un’offerta complessiva in grado di aumentare l’attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, i comuni, previa consultazione pubblica, anche in via telematica, della popolazione residente interessata, individuano, d’intesa con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio, le attività merceologiche assenti o comunque non adeguate al rispettivo territorio, per l’avvio delle quali possono accordare l’applicazione di aliquote agevolate di tributi locali.”

AS 1586

Emendamento

Articolo 53

MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI


Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine dell'attuazione del Programma di cui al comma 1, l'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applica nel caso di concessioni di costruzione e di gestione di parcheggi affidate nel rispetto della normativa europea vigente al momento dell'affidamento delle concessioni medesime

A.S. 1584

Art. 54

Emendamento


CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'art. 57, inserire il seguente:

"Art. 57 bis

Al decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito nella legge 28 marzo, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni :

- all'art. 14, primo comma, primo capoverso le parole " per il triennio 2019-2021 " sono sostituite dalle seguenti " per il biennio 2019-2020";
- all'art. 14, primo comma, secondo capoverso le parole " entro il 31 dicembre 2021 " sono sostituite dalle seguenti " entro il 31 dicembre 2020".

A.S. 1586

Art. 54

Emendamento

 SBROLLINI, VONO, COMINCINI, CONZATTI 

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis


(Introduzione dello stick nelle prescrizioni mediche d'urgenza)

1. Le strutture di pronto soccorso, anche pediatrico, e ogni presidio ospedaliero dispongono di stick per il controllo della glicemia.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministero della Salute sono stabilite le modalità di attuazione per le disposizioni di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»


A.S. 1586

Art. 56

Emendamento



PARENTE, FARAONE, COMINCINI, CONZATTI



Al secondo comma dopo le parole «dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori» sono aggiunte le seguenti «e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari».

A.S. 1586

Art. 56

Emendamento

 COMINCINI, CONZATTI, FARAONE

Al comma 2, dopo le parole "dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori," sono aggiunte le seguenti "e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari".


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. Gli ambiti investiti interessano direttamente e in modo significativo i lavoratori con disabilità e i loro familiari in particolare se questi svolgono anche lavoro di cura familiare. In adesione dei principi e delle indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006) ratificata dall'Italia con legge 18/2009, va prevista la partecipazione anche delle persone con disabilità tramite le organizzazioni maggiormente rappresentative.

A.S. 1586

Art. 56

Emendamento


 COMINCINI, CONZATTI, FARAONE

Al comma 2, dopo le parole "dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori," sono aggiunte le seguenti "e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari".

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 56


Garavini, Conzatti, Comincini

All'articolo 56, dopo il comma 3 dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

«4. Al comma 180 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente paragrafo:

“L'indennità di cui al comma 179 spetta invece ai titolari di pensione estera in regime di convenzione di importo inferiore ai 300 euro mensili residenti in Italia”.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.800.000;


2021: - 1.800.000;

2022: - 1.800.000;

AS 1586

Art. 56

Emendamento



COMINCINI, CONZATTI

Aggiungere infine il seguente comma:

<<3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione.

A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983 n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638.">>

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

All'articolo 59, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente commi 4:

4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni."

Relazione illustrativa

Nel testo originario del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 era previsto l'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) per promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Con le modifiche apportate dal decreto legislativo n.32 del 26 marzo 2018, sono state aggiunte anche le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti.

Nei casi contemplati dal decreto legislativo n.32 rientrano, ad esempio, anche i danni causati dalla diffusione di fitopatie che, ovviamente, non hanno una portata limitata nel tempo. Pertanto, con la proposta di emendamento si intende fornire una limitazione temporale all'utilizzo delle risorse del FSN. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

A.S. 1589

COMINCINI, CONZATTI

All'articolo 59, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente commi 4:

4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni."


COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO


All'articolo 60 apportare le seguenti modifiche:

1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: "*dell'agricoltura*", aggiungere le seguenti: "*e della pesca*".
2. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
"5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma."

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 11.000.000

AS 1586
Art. 60
Emendamento

 CONZATTI, MAGORNO

All'articolo 60, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;
2021: - 1.000.000;
2022: - 1.000.000.

A.S. 1589



COMINCINI, CONZATTI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

“5-bis. In considerazione della rilevanza tradizionale, culturale, sociale ed economica rivestita dalle produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del del Regolamento UE 1151/2012, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per la promozione e tutela dei prodotti a indicazione geografica con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al precedente comma 5.”

“5-ter. Per preservare l'immagine, la reputazione e il valore dei prodotti dop e igp, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP e IGP agricoli e agroalimentari. Tali pratiche sono definite con il medesimo decreto di cui al comma 5.bis.”

A.S. 1589

COMINCINI, CONZATTI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa".

Relazione


Con riferimento ai contratti di vendita stipulati ai sensi dell'art. 1523 del codice civile e assistiti dalle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, l'articolo 13 comma 4-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193 ha introdotto la possibilità di attestare l'inadempimento del compratore mediante processo verbale notarile.

Al pari di una sentenza di risoluzione contrattuale emessa dal giudice ordinario, il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523.

L'articolo 13, introdotto nell'ordinamento con chiaro intento deflattivo del contenzioso e con l'obiettivo di imprimere economia e speditezza all'azione amministrativa, ha stabilito per tale fattispecie l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, nulla disponendo sulle altre imposte.

La proposta mira a rimuovere ogni incertezza interpretativa sul regime fiscale applicabile ai processi verbali notarili, chiarendo per tale fattispecie la medesima imposizione fiscale applicata alle sentenze di risoluzione contrattuale.

La disposizione non comporta quindi alcuna diminuzione delle entrate del bilancio dello Stato, prevedendo la medesima tassazione prevista per gli atti equipollenti di formazione giudiziale.



A.S. 1589

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile; nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.”

5-ter. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Relazione Tecnica

La norma, al fine di incentivare e sostenere politiche di investimento nel settore agricolo nella particolare situazione di difficoltà e contingenza economica che interessa tutte le regioni italiane, opera una riorganizzazione, funzionale alle mutate esigenze del settore agricolo, ed una semplificazione del sistema di misure agevolative in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000.

In particolare, a superamento e semplificazione dell'attuale sistema, che prevede la concessione di mutui agevolati a tasso zero o, in alternativa, per le sole regioni del Mezzogiorno, la concessione di mutui agevolati (sempre a tasso zero, ma di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile) abbinati a contributi a fondo perduto (contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile) la disposizione estende all'intero territorio nazionale la misura che cumula mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le risorse stanziare con il D.L. 91/2017 (50 milioni di euro) saranno destinate esclusivamente alle regioni del Mezzogiorno, mentre le risorse residue già stanziare e già trasferite all'ISMEA saranno dedicate alle aree del centro-nord con la medesima tipologia di intervento. A tal fine si riporta una tabella riassuntiva dei trasferimenti disposti per l'attuazione del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000, con indicazione delle fonti normative di assegnazione.

In altri termini, il cambiamento della tipologia di intervento per le aree del centro-nord – già previsto per il Mezzogiorno – non comporta effetti negativi per la finanza pubblica poiché le risorse già sono trasferite all'ISMEA e quindi già scontate nei saldi di finanza pubblica essendo l'Istituto fuori dal perimetro della PA.


Fonte normativa	Stanziamiento
DM 18/10/2017 (Trasf. da Sviluppo Italia)	50.000.000
Del. CIPE 37/2012	5.000.000
L. 190/2014	29.716.264
D.L. 91/2017	50.000.000
Totale	134.716.264

Nella Tabella che segue è riportato l'importo complessivo delle risorse stanziato, quelle impegnate e quelle disponibili.

Totale risorse finanziarie disponibili

Stanziamiento	Risorse impegnate	Risorse disponibili
134.716.264	66.601.733	68.114.531

A.S. 1589



COMINCINI, CONZATTI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

“5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A.S. 1589

COMINCINI, CONZATTI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro a decorrere dal 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

A.S. 1589

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

“5-bis. Per far fronte i danni subiti dalle imprese agricole per le alluvioni e gli eventi calamitosi del 2019, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.”

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000

2021: - 50.000.000

2022: -50.000.000


A.S. 1589

CONZATTI, COMINCINI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

"5-bis. Ai fini della valorizzazione dei terreni agricoli resi disponibili mediante il ricorso alla Banca delle terre agricole di cui all'art. 16 legge 28 luglio 2016, n. 154, anche in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad incrementare le risorse per gli interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli, le disposizioni del quinto comma dell'articolo 46 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e del sesto comma dell'articolo 40 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 si applicano agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'art. 13, comma 4 - quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

A.S. 1589


CONZATTI, COMINCINI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

“5-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.”

A.S. 1589

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO


All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

“5-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “*Per l'anno 2019*”, sono sostituite dalle seguenti: “*Per l'anno 2020*”. Al relativo onere, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 1.”

A.S. 1586

Art. 60

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI, RENZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. La dotazione del fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 5 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

CONZATTI, COMINCINI

All'articolo 25, comma 5, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: "composto da 8 membri", sono sostituite dalle seguenti: "composto da 9 membri".
- b) Dopo le parole: "Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione," aggiungere le seguenti: "dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,".

Cominci
CONZATTI, COMINCINI

All'articolo 59, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-*bis*. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente commi 4:

4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni."


CONZATTI
CONZATTI, COMINCINI

All'articolo 60, dopo il comma 5; aggiungere i seguenti commi:

“5-bis. In considerazione della rilevanza tradizionale, culturale, sociale ed economica rivestita dalle produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del del Regolamento UE 1151/2012, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per la promozione e tutela dei prodotti a indicazione geografica con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al precedente comma 5.”

“5-ter. Per preservare l'immagine, la reputazione e il valore dei prodotti dop e igp, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP e IGP agricoli e agroalimentari. Tali pratiche sono definite con il medesimo decreto di cui al comma 5.bis.”


A.S. 1589


CONZATTI, COMINCINI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

“5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A.S. 1589

 CONZATTI, COMINCINI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa".

Carozzi
CONZATTI, COMINCINI


All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.”

5-ter. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

A.S. 1589



COMINCINI, CONZATTI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

“5-bis. Ai fini della valorizzazione dei terreni agricoli resi disponibili mediante il ricorso alla Banca delle terre agricole di cui all'art. 16 legge 28 luglio 2016, n. 154, anche in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad incrementare le risorse per gli interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli, le disposizioni del quinto comma dell'articolo 46 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e del sesto comma dell'articolo 40 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 si applicano agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'art. 13, comma 4 – quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

CONZATTI
CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

"5-bis. Ai fini della valorizzazione dei terreni agricoli resi disponibili mediante il ricorso alla Banca delle terre agricole di cui all'art. 16 legge 28 luglio 2016, n. 154, anche in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad incrementare le risorse per gli interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli, le disposizioni del quinto comma dell'articolo 46 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e del sesto comma dell'articolo 40 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 si applicano agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'art. 13, comma 4 - quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Relazione

La proposta mira a valorizzare i processi di dismissione dei terreni agricoli di proprietà degli enti pubblici attuati mediante il ricorso alla "Banca delle terre agricole" istituita dall'art. 16 legge 28 luglio 2016, n. 154, estendendo a tali processi le disposizioni che, nell'ambito delle vendite forzate o concorsuali, consentono la regolarizzazione degli immobili compravenduti.

Gli articoli 46, comma 5, del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 derogano al principio generale di nullità degli atti di trasferimento di immobili privi delle menzioni urbanistiche, rimettendo in termini l'aggiudicatario per la presentazione della domanda di sanatoria e il versamento dell'oblazione e dei contributi concessori. Si precisa che trattasi di irregolarità edilizie non altrimenti sanate e non rientranti tra gli abusi insanabili, per i quali resta in capo all'aggiudicatario l'obbligo della demolizione e del ripristino.

L'estensione di tali disposizioni alle procedure comparative di vendite attuate per il tramite della "Banca delle terre agricole" (regolate dall'articolo 13 comma 4-quater del DL 193/2016) ha lo scopo di evitare che i processi di dismissione - finalizzati per legge ad incrementare le risorse finanziarie per gli interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli - restino paralizzati per inerzia dell'amministrazione. Con la proposta in commento, infatti, gli enti pubblici sono autorizzati a stipulare gli atti di trasferimento degli immobili, con la sola presentazione della domanda in sanatoria e l'allegazione dei contributi versati.

La disposizione produce effetti positivi sulle entrate del bilancio dello Stato.

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.”

5-ter. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Relazione Tecnica

La norma, al fine di incentivare e sostenere politiche di investimento nel settore agricolo nella particolare situazione di difficoltà e contingenza economica che interessa tutte le regioni italiane, opera una riorganizzazione, funzionale alle mutate esigenze del settore agricolo, ed una semplificazione del sistema di misure agevolative in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000.

In particolare, a superamento e semplificazione dell'attuale sistema, che prevede la concessione di mutui agevolati a tasso zero o, in alternativa, per le sole regioni del Mezzogiorno, la concessione di mutui agevolati (sempre a tasso zero, ma di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile) abbinati a contributi a fondo perduto (contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile) la disposizione estende all'intero territorio nazionale la misura che cumula mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le risorse stanziare con il D.L. 91/2017 (50 milioni di euro) saranno destinate esclusivamente alle regioni del Mezzogiorno, mentre le risorse residue già stanziare e già trasferite all'ISMEA saranno dedicate alle aree del centro-nord con la medesima tipologia di intervento. A tal fine si riporta una tabella riassuntiva dei trasferimenti disposti per l'attuazione del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000, con indicazione delle fonti normative di assegnazione.

In altri termini, il cambiamento della tipologia di intervento per le aree del centro-nord – già previsto per il Mezzogiorno – non comporta effetti negativi per la finanza pubblica poiché le risorse già sono trasferite all'ISMEA e quindi già scontate nei saldi di finanza pubblica essendo l'Istituto fuori dal perimetro della PA.

Fonte normativa	Stanziamiento
DM 18/10/2017 (Trasf. da Sviluppo Italia)	50.000.000
Del. CIPE 37/2012	5.000.000
L. 190/2014	29.716.264
D.L. 91/2017	50.000.000
Totale	134.716.264

Nella Tabella che segue è riportato l'importo complessivo delle risorse stanziate, quelle impegnate e quelle disponibili.

Totale risorse finanziarie disponibili

Stanziamiento	Risorse impegnate	Risorse disponibili
134.716.264	66.601.733	68.114.531

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI
Cono

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

“5-bis. In considerazione della rilevanza tradizionale, culturale, sociale ed economica rivestita dalle produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del del Regolamento UE 1151/2012, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per la promozione e tutela dei prodotti a indicazione geografica con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al precedente comma 5.”

“5-ter. Per preservare l'immagine, la reputazione e il valore dei prodotti dop e igp, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalORIZZANTI dei prodotti DOP e IGP agricoli e agroalimentari. Tali pratiche sono definite con il medesimo decreto di cui al comma 5.bis.”

Relazione illustrativa

I prodotti agricoli e agroalimentari a indicazione geografica (DOP e IGP) sono stati creati nel 1992 dal regolamento UE 1981/92, poi evoluto nell'attuale reg. 1151/2012, con l'obiettivo di contribuire, attraverso regimi di qualità, a ricompensare gli sforzi dispiegati dai produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità che possono avere ricadute positive per l'economia rurale. Infatti, secondo il regolamento UE 1151/2012 la protezione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione.

Dal punto di vista economico stiamo parlando di un settore che ha un valore al consumo (esclusi i vini) di circa 7 miliardi di euro, di cui circa metà rivolti all'export, che coinvolge migliaia di aziende sul territorio e centinaia di migliaia di persone.

Ma le DOP e IGP rappresentano oggi anche un importante strumento per tutelare in UE (e sempre di più nel mondo, attraverso i numerosi accordi commerciali che la UE sigla con diversi Paesi) la nostra storia e tradizione gastronomica nazionale, in altre parole per tutelare il “Made in Italy”, dal momento che la normativa comunitaria vieta a chi non ne ha diritto di poter copiare, emulare o comunque sfruttare la notorietà di una DOP o IGP. Pertanto, ad esempio, per realizzare una Mortadella Bologna IGP bisogna produrla all'interno dell'area geografica prevista e non può essere realizzata all'estero. Rappresentano quindi un “patrimonio nazionale”, qualcosa che va oltre la mera questione economica dei fatturati, del giusto guadagno delle imprese e del personale impiegato.

Oggi, però, diverse produzioni DOP e IGP rischiano una progressiva erosione del proprio valore e della propria immagine, rischiando nel tempo (alcune anche velocemente) di scomparire. La crisi dei consumi e lo sviluppo di politiche di commercializzazione sempre più (spesso inutilmente) aggressive da parte in particolare di alcuni operatori del settore, che usano queste produzioni come “prodotti civetta”, per attirare i consumatori proponendo loro prodotti di qualità a prezzi ribassati, sta

danneggiando fortemente e velocemente l'immagine di questi prodotti, oltre che erodendo la marginalità per le imprese produttrici.

La norma intende vietare pratiche commerciali che svalorizzano troppo sia l'immagine dei prodotti che quella del produttore e per queste imprese non risulta più né saggio né conveniente produrli. Si tratta ad esempio di:

- Posizionamento di prodotti DOP e IGP in linee commerciali di "primo prezzo", ovvero quelle più "low cost" proposte dall'insegna.
- Prezzi di vendita, non in promozione, continuativamente molto bassi, inferiori anche al prezzo di mercato dei prodotti simili generici di peggiore qualità.
- Promozioni basate solo sul prezzo di lunghissima durata e molto aggressive. Anche in questo caso l'obiettivo è sempre lo stesso, quello del "prodotto civetta".
- Regolare i prodotti DOP e IGP con campagna di vendita breve, come ad es. alcuni prodotti da ricorrenza, come lo Zampone Modena IGP: Le promozioni durano spesso tutta la campagna di vendita, l'intero mese di dicembre, con tagli prezzo spesso oltre il 50%. Il consumatore si abitua a vedere sempre sul mercato questi prodotti a metà prezzo, anche questi eccessi svalorizzano. Le promozioni di questi prodotti di qualità, soprattutto se da ricorrenza, andrebbero regolamentate, evitando situazioni paradossali.

Agli oneri previsti dal comma 1 pari a 2 milioni di euro per ciascuna annualità 2020 e 2021 si provvede con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 60.

A.S. 1589

Compt
CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

“5-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.”

Relazione illustrativa

La norma propone una modifica alle finalizzazioni delle attività del piano di promozione del Made in Italy con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari. In particolare, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si propone di dedicare realizzare campagne di promozione strategica nei Paesi e per i prodotti sottoposti ad aumento di dazi. E per il contrasto al fenomeno dell'Italian sounding. La norma con comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

CONZATTI
CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

“5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione illustrativa

La norma mira a rafforzare la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per assicurare una integrazione all'assistenza alimentare ai più bisognosi attraverso la rete di enti caritativi che collaborano con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa".

Relazione

Con riferimento ai contratti di vendita stipulati ai sensi dell'art. 1523 del codice civile e assistiti dalle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, l'articolo 13 comma 4-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193 ha introdotto la possibilità di attestare l'inadempimento del compratore mediante processo verbale notarile.

Al pari di una sentenza di risoluzione contrattuale emessa dal giudice ordinario, il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523.

L'articolo 13, introdotto nell'ordinamento con chiaro intento deflattivo del contenzioso e con l'obiettivo di imprimere economia e speditezza all'azione amministrativa, ha stabilito per tale fattispecie l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, nulla disponendo sulle altre imposte.

La proposta mira a rimuovere ogni incertezza interpretativa sul regime fiscale applicabile ai processi verbali notarili, chiarendo per tale fattispecie la medesima imposizione fiscale applicata alle sentenze di risoluzione contrattuale.

La disposizione non comporta quindi alcuna diminuzione delle entrate del bilancio dello Stato, prevedendo la medesima tassazione prevista per gli atti equipollenti di formazione giudiziale.

A.S. 1589



COMINCINI, CONZATTI

All'articolo 60, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

“5-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.”

Emendamento

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis

(Disciplina del digestato equiparato)

1. Al decreto ministeriale 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

«o-bis) "digestato equiparato": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica».

b) al Titolo IV, dopo il Capo IV, è inserito il seguente:

«Capo IV-bis – Utilizzazione agronomica del digestato equiparato.

Art. 32 bis. Condizioni di equiparabilità.

1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

- a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70%;*
- b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80% rispetto alle condizioni di utilizzo;*
- c) una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;*
- d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;*
- e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.*

Art. 32 ter. Modalità di utilizzo.

1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Art. 32 quater. Controlli

1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

2. Le analisi di cui al precedente comma sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

AS 1586

EMENDAMENTO

FARAONE, COMINAM

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

<<Art. 60-bis.

(Unità di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di messa in sicurezza del territorio, il Governo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, istituisce la "Unità di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tramite un'apposita struttura di missione che garantisca il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale, ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 1 milioni di euro per l'anno 2020, e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.>>

A.S. 1584

Art. 60

Emendamento

MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

"Art. 60-bis.

(Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-decies, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, la cui dotazione finanziaria è integrata di 8 milioni di euro per l'annualità 2020.

2. Per l'attuazione degli interventi del Programma 2021-2023, sono altresì destinati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - -10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

Dopo l'articolo 60 è aggiunte il seguente:

Articolo 60-bis
(Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella fastidiosa)

1. Il fondo di cui all'art. 8 quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito in legge 21 maggio 2019, n. 44 è rifinanziato per 5 milioni euro nel 2020, 5 milioni di euro nel 2021, 50 milioni di euro nel 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1.
2. Il comma 1-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è così sostituito: Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. All' articolo 8-ter, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nella fase del reimpianto di olivi o di altre colture arboree.""
4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente commi 4:
"4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni."

A.S. 1589

Callan
CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 60 è aggiunte il seguente:

Articolo 60-bis
(Interventi per la forestazione)

1. Al fine di favorire la messa a dimora di nuovi alberi nel territorio nazionale, di rafforzare la strategia forestale nazionale e di salvaguardare la biodiversità è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo nazionale degli alberi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021, 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 1.

AS 1586

EMENDAMENTO

FARAONE, COINCISI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

<<Art. 60-bis.

(Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio dei Ministri, in raccordo con il Ministro dell'Istruzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 1 milioni di euro per l'anno 2020, e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.>>

A.S. 1586

Art. 60

Emendamenti


MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

"Art. 60-bis

(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 67, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1)

1. L'articolo 67, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, è modificato dal seguente:

"2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000,00, per l'annualità 2020, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 "Spese relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca" del Bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000;

AS 1586

Emendamento

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Articolo 60-bis

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.
4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.
5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.
9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 3 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A.S. 1589

COMITATI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 60 è aggiunte il seguente:

Articolo 60-bis
(Interventi per la forestazione)

1. Al fine di favorire la messa a dimora di nuovi alberi nel territorio nazionale, di rafforzare la strategia forestale nazionale e di salvaguardare la biodiversità è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo nazionale degli alberi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021, 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 1.

Relazione illustrativa

Per aumentare la capacità di cattura complessiva di CO₂ la norma propone di istituire un Fondo per favorire la forestazione e la piantumazioni di alberi sul territorio nazionale. Si tratta di una misura che integra e attua quella più generale contenuta nella manovra all'articolo 11 recante Green New Deal. Agli oneri complessivi pari a 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021, 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 1.

AS 1586

Emendamento

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Articolo 60-bis

(Interpretazione autentica in materia di imposta municipale propria)

1. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.
2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
3. L'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145.



COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

A.S. 1589

Dopo l'articolo 60 è aggiunte il seguente:

Articolo 60-bis
(Sviluppo dell'innovazione in agricoltura)

1. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, è concesso alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Emendamento

 COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Articolo 60-bis

(Disposizioni in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.
4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.
5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.
6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

AS 1586

Emendamento

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis

(Accesso agli incentivi per gli impianti di biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 954 a 957, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dall'anno 2020 l'alimentazione di cui al citato comma 954 deve derivare prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto. Secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, a partire dal medesimo anno, sono pubblicati bandi per l'ammissione agli incentivi per i nuovi impianti pari a un contingente di potenza di iscrizione al registro di 25 MW all'anno, nei limiti di costo previsti dal comma 955 del citato articolo 1. I bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

A.S. 1589



COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 60 è aggiunte il seguente:


Articolo 60-bis
(Interventi per la forestazione).

1. Al fine di favorire la messa a dimora di nuovi alberi nel territorio nazionale, di rafforzare la strategia forestale nazionale e di salvaguardare la biodiversità è istituito è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo nazionale degli alberi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021, 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 1.

A.S. 1586

Art. 60

Emendamento


MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

"Art. 60-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "*Fondo*", è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. A decorrere dal 2022 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 62

 Comincini

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente nuovo capo e articolo:

«Capo VIII. Misure in materia di enti del Terzo settore.

Articolo 62 bis. (Rafforzamento dell'autocontrollo degli enti del Terzo settore).


1. All'articolo 96, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 1977, n. 117, sostituire le parole "5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019." con le seguenti "15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

A.S. 1586

Emendamento

ART. 63


VONO, CONZATTI, COMINCINI

All'art. 63 è aggiunto il seguente comma:


«6. L'art. 4, comma 6 bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, è sostituito dal seguente:

“6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68”».

A.S. 1586

Art. 65

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

"Art. 65-bis

(Bando Periferie)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

"978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato."

"978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1, commi 974-977, della legge di bilancio 2016, ha istituito un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" di cui risultano attualmente beneficiari tutti i capoluoghi e le città metropolitane che hanno presentato validi progetti.

Il successivo comma 978 prevede, per l'attuazione delle predette disposizioni, l'istituzione di un apposito Fondo.

Considerate le finalità previste dal legislatore con il cd "Bando periferie", si ritiene opportuno che le risorse derivanti da economie di gestione, dagli eventuali ulteriori residui non utilizzati, oltre che da eventuali revoche dei finanziamenti, siano riassegnate al Fondo e siano finalizzate alla promozione di ulteriori interventi analoghi a quelli già oggetto del Bando, così da assicurare un primo ulteriore canale di stabile finanziamento per questa importante misura.


Al fine di assicurare stabilità alle regole convenzionali già adottate per una parte delle convenzioni (in particolare quelle della cosiddetta seconda tranche), la norma conferma la possibilità di utilizzo di economie nei ristretti limiti a suo tempo ivi previsti (interventi compresi nel medesimo quadro economico).

Con il comma 978-ter viene disposta la concessione di anticipazioni agli enti beneficiari del Bando che si trovino in condizioni di crisi finanziaria.

A.C. 1586

Art. 65

Emendamento

 COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

"Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento".

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- le parole "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento";
- le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA


La norma introduce una diversa gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, fissando altresì una soglia massima di accantonamento, a decorrere dal 2021, al 90%, considerata la soglia di sicurezza a regime, a fronte delle diversità dei tempi fisiologici di pagamento delle entrate proprie dei Comuni.

La proposta modifica anche la modalità di determinazione del FCDE prevista a rendiconto, disciplinata dal punto 3.3 del principio contabile 4/2, così da tenere conto della nuova gradualità di accantonamento minimo a preventivo. In tal modo, si garantisce che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di FCDE e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2020

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 65


Conincini, Conzatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis. (Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni istituito dalla legge 6 ottobre 2017 n. 158 è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

A.C. 1586

Art. 65

Emendamento

COMINCINI, CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

"Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento".


Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- le parole "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento";
- le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio".

A.S. 1586

Emendamento

Art. 67



COMINCINI, CONZATTI

All'articolo 67, aggiungere infine il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire ai Comuni di adeguarsi ai nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato di rifiuti, le disposizioni di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di regolamentazione per energia, reti e Ambiente (Arera) entrano in vigore il 1 gennaio 2021."

AS 1586

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI

All'articolo 72 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 23 aggiungere alla fine le seguenti parole:
“al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o tramite i soggetti aggregatori relativa alla implementazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione emanato dall'Agid.”
- b) al comma 24 sostituire le parole “ al 5%” con le seguenti : “ al 7%”
- c) al comma 26 aggiungere alla fine le seguenti parole “La mancata osservanza delle disposizioni dei commi 23 e 24, rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.”

AS 1586

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI

Art.72

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Per consentire ad AGID lo sviluppo e la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione e vigilanza dei servizi fiduciari EIDAS e PEC ed al rafforzamento della struttura competente è autorizzata la spesa di euro 1 milione a decorrere dal 2020. Agli oneri recati dal periodo precedente si provvede nell'ambito delle dotazioni già assegnate negli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

AS 1586

Emendamento

COMINCINI

Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

<<art. 75-BIS

1. *A partire dal 1 gennaio 2020, le regioni e le province autonome individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, previo espletamento e superamento di un concorso riservato per titoli ed esami, gli specialisti ambulatoriali medici, veterinari e sanitari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2019 svolgano attività prevalentemente nell'ambito ospedaliero ed in tutti i dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale;*
2. *Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali di cui sopra, gli interessati devono essere titolari d'incarico a tempo indeterminato non inferiore a 24 ore settimanali e avere almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione;*
3. *Le Aziende Sanitarie Provinciali attingono dalle graduatorie regionali il personale medico, veterinario e sanitario risultato idoneo e da inquadrare in ruolo, nei limiti dei posti resisi vacanti nelle dotazioni organiche e secondo il cronoprogramma delle assunzioni definito e approvato dalle stesse Aziende Sanitarie Provinciali regionali;*
4. *Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.*
5. *L'accettazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica e veterinaria da parte dell'interessato risultato idoneo determina l'automatica decadenza del relativo rapporto convenzionale.*
6. *Le ore già coperte in regime convenzionale dal personale di cui al comma 5 sono rese indisponibili.>>*

AS 1586
Emendamento

Art. 76



COMINCIATI

Aggiungere infine il seguente comma:

<<1-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dell'Ambiente di intesa con il Ministero dell'Economia e delle infrastrutture un Decreto Legislativo al fine di ridefinire le accise sui carburanti in modo proporzionale al contenuto di CO2 emessa al litro, a parità di gettito per lo Stato.>>

AS 1586
Emendamento

Art. 76


COMINCINI

Dopo l'articolo 76 inserire il seguente:

<<art. 76-bis.

*1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 2, comma 1, lettera l-
tricies, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:*

*<<Sono assimilati agli impianti termici anche gli apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, quando la somma delle
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 5kW. Non sono considerati impianti termici i
sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria.>>*

A.S. 1586

Art. 76

EMENDAMENTO


COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 76-bis, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 76-bis

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 22-bis è aggiunto il seguente articolo:

" Art. 22-ter

(Disposizioni particolari in materia di biodiesel rinnovabile)

1. Al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, ai biodiesel di nuova generazione denominati oli vegetali idrotrattati (HVO) è applicata una aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I, nei limiti di 90.000 tonnellate; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta al titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta. "

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, è ridotto di 13,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

RELAZIONE TECNICA

La misura proposta comporta oneri aggiuntivi pari a 13.400.000 €. Per la copertura attingere al fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge di bilancio.

A.S. 1586

Art. 78

Emendamento



FARAGNE, CONZATTI, COMINCINI

L'articolo 78 è soppresso.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede:


A) quanto a 332,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 387,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;

B) quanto a 378,8 milioni di euro per l'anno 2022, 369,6 milioni di euro per l'anno 2023, 362,9 milioni di euro per l'anno 2024, 359,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 359,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi da assegnare" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

A.S. 1586

Art. 79

Emendamento



FARAONE, COMINCINI, CONZATTI


L'articolo 79 è soppresso.

Consequentemente agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede:

A) quanto a 1.079,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.781,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;

B) quanto a 1.536,8 milioni di euro e 1.720,7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi da assegnare" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

AS 1586
Emendamento
Art. 80



MARINO, COMINCINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) nell'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: "in misura pari al venticinque per cento dell'accisa" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al trentuno per cento dell'accisa»;
- b) alla lettera b), sostituire le parole "c) sigarette 59,8 per cento;" con le seguenti "c) sigarette 59,6 per cento;"

AS 1586
Emendamento

Art. 80

 **COMINCINI, CONZATTI, MARINO**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "c) sigarette 59,8 per cento;" con le seguenti "c) sigarette 59,6 per cento;"

A.S. 1586

Art. 82

Emendamento



FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

L'articolo 82 è soppresso.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede:

A) quanto a 233,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 261,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;

B) quanto a 256,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi da assegnare" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

A.S. 1586

Art. 82

Emendamento


CONZATTI, COMINCINI, FARAONE

L'articolo 82 è soppresso.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede:


A) quanto a 233,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 261,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;

B) quanto a 256,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi da assegnare" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

A.S. 1586

Art. 82

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Articolo 82 bis

(Interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie di benessere rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 16.800.000;

2021: - 16.800.000;

2022: - 16.800.000;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone di chiarire che le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona in strutture ricettive scontano l'aliquota Iva prevista per le prestazioni alberghiere, se rese ai clienti alloggiati direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi. In tal caso infatti è indubbio che si tratti di prestazioni accessorie alla prestazione principale, che non costituiscono per la clientela «un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore» (Corte di giustizia Ue dell'11 gennaio 2001, nella causa C-76/99, paragrafo 27) e che hanno la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione principale (risoluzione dell'agenzia delle Entrate 230 del 15 luglio 2002).


RELAZIONE TECNICA

L'incidenza del fatturato dei servizi di wellness erogati dalle aziende alberghiere si presume che oscilli tra lo 0,25% del totale del fatturato nelle aziende a 3 stelle e l'1,07% nelle aziende a 4 e 5 stelle. Ponderando il dato del fatturato in base alla distribuzione delle presenze turistiche nelle diverse categorie, risulterebbe un imponibile per servizi wellness pari a circa 140 milioni di euro, comprensivo delle prestazioni rese ai clienti non alloggiati. Il costo della misura, cioè il differenziale tra IVA al 22% e IVA al 10%, sarebbe pertanto pari a circa 16,8 milioni di euro.

A.S. 1584

Articolo 84

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1 lettera b, dopo le parole "nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35 bis" aggiungere le seguenti: "e alla lettera a), dopo la parola "ricavi", aggiungere le parole "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,".

A.S. 1586

Art. 84


NENCINI

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

«84-bis

(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 24 per cento e nel 10 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.»

AS 1586

Emendamento

 COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 86 inserire il seguente

Art.86-bis


Al fine di semplificare il rapporto con i cittadini e di razionalizzare e agevolare i servizi agli sportelli delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, l'AGID provvede entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, avvalendosi anche del contributo di soggetti esterni, alla definizione di linee guide per la realizzazione di un sistema, denominato "Cassetto dei Pagamenti", rivolto a cittadini ed imprese per la regolarizzazione delle loro posizioni creditorie e debitorie relative a servizi utilizzati e tributi dovuti ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi che provvedono a inserire nel sistema i dati relativi secondo le modalità tecniche stabilite da Agid. Il Cassetto dei pagamenti consente la autenticazione tramite SPID ed espone mediante interfacce applicative l'insieme dei pagamenti richiesti consentendone selettivamente il saldo in un'unica soluzione mediante il sistema PagoPA, che provvede poi alla ripartizione dell'ammontare spettante a ciascuna amministrazione o gestore di servizio pubblico.

Ad Agid è affidata la definizione delle linee guida per la realizzazione del Cassetto dei Pagamenti entro 9 mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Entro 21 mesi dalla data di definizione delle linee guida da parte di Agid, la Società PagoPA realizza, attiva e gestisce il Cassetto dei Pagamenti.

Le amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi provvedono alla integrazione applicativa con il Cassetto dei Pagamenti entro 18 mesi dalla attivazione del servizio.

La mancata attuazione o il non rispetto dei termini sopra indicati rilevano ai fini della responsabilità disciplinare ~~e per danno erariale~~

*senza per
bisogna*



A.S. 1586

Emendamento

CONZATTI, COMINCINI

Articolo 86

Dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

“Articolo 86 bis. Contrasto all'evasione fiscale in ambito condominiale

1. Al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile, sostituire “far transitare” con “riscuotere” e “su uno specifico conto corrente” con “esclusivamente tramite uno specifico conto corrente”.
2. Al comma 10, dell'articolo 1129 del codice civile sostituire: “per eguale durata” con “salvo specifica revoca”.
3. Al comma 14, dell'articolo 1129 del codice civile sostituire: “l'attività svolta” con “l'attività prevista, oltre che per la gestione ordinaria, anche con particolare riferimento a quelle di recupero crediti, di disbrigo per gli adempimenti fiscali e per le gestioni straordinarie”.
4. Al comma 1, dell'articolo 1130 bis del codice civile, dopo: “un revisore che verifichi la contabilità del condominio” aggiungere: “in possesso di apposita certificazione o dei requisiti di cui all'articolo 71bis lettera a), b), c), d) e), f), g) delle disposizioni d'attuazione al codice civile”.

A.S. 1586

Art. 87

Emendamento



CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Dopo l'art. 87, aggiungere il seguente:

«Art. 87 bis

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:


“1-quarter. prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso entro un limite di spesa, a carico del bilancio dello Stato, di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.

A.S. 1586

Emendamento

Art. 88



CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I commi da 54 a 88 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche alle società tra professionisti, costituite come società di persone, e le associazioni professionali. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono adottate le modalità attuative della presente disposizione."

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2021

A.S. 1586

Art. 88

Emendamento


CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis

1. All'articolo 54, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "Per i beni" sono inserite le seguenti "mobili ed immobili"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;


2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

A.S. 1586

Art. 89

Emendamento



CONZATTI, COMINCINI

All'articolo 89 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 6:
 - a) Le parole "il saldo attivo della rivalutazione" sono sostituite dalle seguenti "il saldo attivo della presente rivalutazione e delle precedenti rivalutazioni";
 - b) Le parole "10 per cento" sono sostituite dalle parole "8 per cento"

- 2) Al comma 7 dell'articolo 89 della presente Legge, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Le parole "12 per cento" sono sostituite dalle parole "10 per cento";
 - b) Le parole "10 per cento" sono sostituite dalle parole "8 per cento";

- 3) Al comma 8 dell'articolo 89 della presente Legge, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Le parole "del quarto esercizio successivo" sono sostituite con le parole "del terzo esercizio successivo"

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,8 milioni di euro nel 2021, di 7 milioni di euro nel 2022, di 7,3 milioni di euro nel 2023 e di 7,6 milioni nel 2024.

A.S. 1586

Emendamento

Art. 89

COMINCINI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Al comma 3 dell'art. 36-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lett. a), le parole da “200 milioni” a “600 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “1 miliardo di euro per ciascun anno;
- b) la lett. b) è sostituita dalla seguente:
“b) almeno il 70 per cento del capitale è investito in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”».

A.S. 1586

Emendamento

Art. 89

COMINCINI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola “deve” è sostituita dalla seguente “può”;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Qualora le condizioni sub a) e b) siano certificate alla fine di ciascun esercizio, alle agevolazioni fiscali descritte nella legge 11 dicembre 2016, n. 232 comma 100n e 100-bis, si aggiunge una ulteriore agevolazione in linea con quanto previsto dalla normativa sulle Start up innovative e PMI innovative come disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 maggio 2019, contenente le disposizioni attuative delle agevolazioni previste dall'art. 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dall'art. 4 del decreto- legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».

A.S. 1586

Emendamento

Art. 89



COMINCINI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. L'art. 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

“Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, in relazione alle quantità di investimenti ammissibili certificati alla fine di ogni esercizio, nell'ambito di investimenti effettuati in OICR, gestioni patrimoniali, o polizze unit linked multiramo (cosiddetto approccio “look through”) avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma».

A.S. 1586

Emendamento

Art. 89



COMINCINI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'art. 36-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nell'arco temporale di investimento dei fondi di investimento europeo a lungo termine, le minusvalenze latenti, certificate alla fine di ciascun esercizio, potranno essere portate in detrazione di imposta nell'esercizio successivo, per la quota non già compensata da plusvalenze latenti relative ai periodi di imposta precedenti”».

A.S. 1586

Emendamento

Art. 89

COMINCINI



Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 100 è aggiunto il seguente comma:

“100-bis. Nell'arco temporale del piano di risparmio a lungo termine, le minusvalenze latenti, certificate alla fine di ciascun esercizio, potranno essere portate in detrazione d'imposta nell'esercizio successivo, per la quota non già compensata da plusvalenze latenti relative ai periodi di imposta precedenti”».

✓

A.S. 1586

Emendamento

Art. 89


COMINCINI


Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'art. 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti " , aventi una capitalizzazione massima di un miliardo di euro rilevata al 31 dicembre di ciascun anno solare". All'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, dopo le parole "venture capital" sono aggiunte le seguenti " , o private equity non acquistato sul mercato secondario"».

A.S. 1586

Art. 91

Emendamento

CONZATTI


Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

"Art. 91. Bis:

All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;" sono sostituite con le seguenti: "nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"».

A.S. 1586

Art. 91

Emendamento


FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis
(School bonus)

1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.
6. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi dei commi 4 e 5, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
7. Alle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2021, in euro 15 milioni per l'anno 2022, in euro 22,5 milioni per l'anno 2023, in euro 15 milioni per l'anno 2024 e in euro 7,5 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall'art. 1, comma 200, della Legge di stabilità 2015

A.S. 1586

Art. 91

Emendamento

 MORETTO

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

«Articolo 91-bis

(Detrazione IRPEF per erogazioni liberali a favore di Venezia)


1. Per le erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020, mediante bonifico a favore di conto corrente intestato al Comune di Venezia e vincolato alla raccolta di fondi destinati ad essere impiegati per finanziare interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato, danneggiati in occasione degli allagamenti determinati dalle maree eccezionali verificatesi nel mese di novembre dell'anno 2019, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro.
2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di effettuazione dell'erogazione liberale e in quelli successivi”.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 19 milioni nel 2019.

A.S. 1586

Art. 95

Emendamento


GARAVINI, COMINCINI, CONZATTI

Alla lettera c), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis. L'unità immobiliare appartenente a cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, anche in assenza di residenza anagrafica, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.590.000;

2021: - 5.590.000;

2022: - 5.590.000.

AS 1586

EMENDAMENTO

Art. 95

 CONZATTI, MARINO, COMENCINI


Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: "l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022".

A.S. 1586

Emendamento

COMINCINI, 

Articolo 95

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 95-bis

(Sclassificazione dei beni gravati da diritto di uso civico)

1. Fermo restando quando stabilito dalla l. 20 novembre 2017, n. 168, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, individuano con proprio atto i beni collettivi che, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi.

2. L'atto di cui al comma 1 è predisposto dalla Regione sulla base della ricognizione svolta dagli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva o, in mancanza, dai comuni con amministrazione separata, di seguito denominati enti gestori.

3. La Regione, sulla base dell'atto di cui al comma 1, promuove la sclassificazione dei beni connessa all'alienazione. A tal fine gli enti gestori presentano una richiesta motivata alla Regione che rilascia, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, il provvedimento di autorizzazione alla alienazione. Qualora il bene in questione sia stato oggetto di contratti di compravendita, stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, la Regione rilascia, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, il provvedimento di convalida dell'alienazione.

4. Per effetto della sclassificazione di cui al comma 3 i beni sono trasformati in allodio.

A.S. 1586

Art. 96

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

"31-bis. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,". Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta rende possibile l'adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali anche ai Comuni che deliberano il bilancio di previsione entro i termini di cui all'art. 151, co.1, ma oltre il termine ordinario del 31 dicembre, quando questo venga prorogato a norma dello stesso comma. Si precisa inoltre che tale possibilità è esercitabile dagli enti che sono in esercizio provvisorio, nel periodo intercorrente dal 31 dicembre fino all'eventuale nuovo termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Si ritiene infatti che la facoltà in questione debba poter concorrere al processo di formazione delle previsioni anche nei casi indicati evitando una discriminazione che pur costituendo un incentivo all'accorciamento del percorso di approvazione del bilancio, rappresenta tuttavia una incongrua penalizzazione che deriva da difficoltà spesso indipendenti dalla volontà dell'ente.

Viene inoltre abolita la condizione di rispetto dei termini di approvazione del rendiconto e chiarito che le somme che confluiscono nel fondo per l'incentivazione del personale non concorrono al computo ai fini del rispetto dei limiti di legge in materia di salario accessorio.

AS 1586

Emendamento



CONZATTI, COMINCINI

All'articolo 97 apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 4 per messaggi pubblicitari si intendono *“i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”*”;
- b) al comma 17 le parole “possono prevedere” sono sostituite dalla seguente: “*prevedono*”; alla lettera b), dopo le parole “manifestazioni politiche,” è inserita la seguente: “*sindacali,*”; in fine, è aggiunta la seguente lettera: “*e) per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli*”;
- c) al comma 18, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “*, nonché le aste delle bandiere*”;
- d) i commi 22 e 23 sono abrogati.

AS 1586

Emendamento

 ~~CONZATTI~~, CONZATTI, MAGORNO

All'articolo 97 apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 4 per messaggi pubblicitari si intendono *“i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”*;
- b) al comma 17 le parole “possono prevedere” sono sostituite dalla seguente: “*prevedono*”; alla lettera b), dopo le parole “manifestazioni politiche,” è inserita la seguente: “*sindacali,*”; in fine, è aggiunta la seguente lettera: “*e) per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli*”;
- c) al comma 18, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, *nonché le aste delle bandiere*”;
- d) i commi 22 e 23 sono abrogati.

COMINCINI, COZZANTI
A.S. 1586

Art. 97
(Canone Unico)

All'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla lettera b) sostituire la parola "comunale" con la parola "territoriale"
 - 2) alla lettera c) sostituire le parole "dal comune" con le parole "dall'ente"
 - 3) alla lettera d) sostituire le parole "dal comune" con le parole "dall'ente"
- b) al comma 13 le parole "sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle parole "sono pari a quelle della classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti"
- c) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo periodo eliminare la parola "comunale"
 - 2) all'ultimo periodo sostituire le parole "20 per cento" con le parole "50 per cento"
- d) al comma 22 dopo le parole "i comuni" sono aggiunte le parole ", le province"
- e) al comma 24, dopo le parole "al comune" sono aggiunte le parole ", alla provincia"
- f) al comma 25, dopo le parole "al comune" sono aggiunte le parole ", dalla provincia"
- g) al comma 28, dopo le parole "i comuni" sono aggiunte le parole ", le province"

MOTIVAZIONE

L'articolo 97 opera un riordino e semplificazione di alcune tasse e canoni degli enti locali; in particolare fa confluire in un "Canone Unico", la tassa ed il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale della pubblicità e pubbliche affissioni, il canone di installazione dei mezzi pubblicitari, nonché il canone di concessione previsto dal Codice della Strada.

Tale riordino però, nell'operare la necessaria ricognizione, è lacunoso in alcune sue parti poiché dimentica di disciplinare le tariffe di riferimento per le Province, sebbene faccia riferimento alle Città metropolitane.

Gli emendamenti qui presentati all'articolo 97 colmano tale lacuna e consentono di evitare gravi danni finanziari alle Province che da questi canoni e tasse ricavano oltre 35 milioni di entrate tributarie ed extratributarie, senza le quali si aggraverebbero le già critiche e pesanti condizioni finanziarie di questi enti.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

AS 1586

Emendamento

Art. 97

 COMINCINI

Al comma 25, dopo le parole "in base alla durata" inserire le parole ", ovvero alle ore di effettiva occupazione,".

AS 1586

Emendamento

Art. 97


COMINCINI

Al comma 25, dopo le parole "in base alla durata" inserire le parole ", ovvero alle ore di effettiva occupazione,".

AS 1586

Emendamento

Art. 97

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 28 dopo le parole "di cui ai commi 26 e 27", aggiungere le seguenti parole: "Le tariffe di cui al comma 27 sono ridotte del 50% per gli operatori ambulanti ed i produttori agricoli".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 10 milioni di euro per il 2022 e di 13 milioni di euro a decorrere dal 2022.

AS 1586

Emendamento

Art. 97


COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 97, inserire il seguente:

<<Art. 97-bis


(Fondo di Solidarietà e Risarcimento per le piccole imprese ambulanti)

1. Al fine di sostenere le piccole imprese ambulanti che esercitano la loro attività nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati che subiscono gli effetti delle calamità naturali conseguenti ai cambiamenti climatici - con danni a strutture, attrezzature, merci ed autocarri - saranno risarcite, con modalità da definirsi con apposito regolamento emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico emanato entro 120 giorni dalla entrata in vigore della Legge da un apposito Fondo di Solidarietà e Risarcimento istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. >>

A.S. 1586

Art. 98

Emendamento


COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo 98 inserire il seguente :

"Art. 98-bis

(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 652, al terzo periodo le parole "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall' Autorità' di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205;

2. dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."

RELAZIONI ILLUSTRATIVA

Con la **lettera a)** viene estesa anche al biennio 2019-20 la possibilità per i Comuni, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie almeno fino a diversa regolamentazione da parte dell'ARERA.

Con la **lettera b)** si punta ad assicurare ai Comuni un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari, il cui termine viene fissato al 30 aprile di ciascun anno, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione. La deroga all'ordinamento tributario vigente appare ancor più necessaria alla luce della recentissima emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020.

Le tariffe Tari, infatti, devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare).

La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale – e per il conseguente aggiornamento della disciplina del prelievo.

A.S. 1586

Art. 98

Emendamento

 CONZATTI, COMINCINI


Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

<<Art. 98-bis.

(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

AS 1586


CONCATI, COMINCINI

ART. 99

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi e altri fondi)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «degli anni 2017, 2018 e 2019,» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020,»
- b) al secondo periodo, le parole: « degli anni 2017, 2018 e 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.».

A.S. 1586

Art. 101

Emendamento



GARAVINI, COMINCINI, CONZATTI

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è abrogata;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 1, comma 429, della legge 28 dicembre 2015, n. 232 le parole "sono riassegnati nella misura del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono riassegnati nella misura del 50 per cento.»

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 14,6 milioni di euro a decorrere dal 2020.

RELAZIONE TECNICA

In riferimento alla modifica della lettera a) la relazione tecnica stima una maggiore entrata pari a circa 14,5 milioni. La sua abrogazione comporta quindi un onere di pari importo.